



GUIDA I.M.U. – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2012

Con Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, è stata istituita dal 2012, in via sperimentale, l'Imposta municipale propria, meglio nota come IMU. La nuova imposta sostituisce l'Imposta erariale sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e relative addizionali, limitatamente agli immobili non locati, e l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI).

La disciplina dell'IMU ricalca sostanzialmente quella della previgente ICI. L'imposta è a carico del proprietario o del titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, per anni solari, proporzionalmente alla quota di possesso o di diritto; il mese durante il quale il possesso si è protratto per più di 14 giorni è computato per intero. Non sono soggetti all'IMU gli inquilini.

Per gli immobili in locazione finanziaria (leasing), soggetto passivo è il locatario, a decorrere dalla data di stipula del contratto.

Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.

Le **novità** introdotte rispetto alla disciplina ICI sono essenzialmente le seguenti:

- reintroduzione della tassazione sulle abitazioni principali e relative pertinenze, come più avanti specificato;
- esclusione delle agevolazioni per immobili concessi in uso gratuito;
- introduzione della tassazione sui fabbricati rurali e sui terreni incolti;
- incremento dei coefficienti previsti ai fini della quantificazione delle basi imponibili dei fabbricati;
- determinazione dell'aliquota statale di base nella misura dello 0,76 per cento, nonché di un'aliquota ridotta dello 0,40 per cento per le abitazioni principali e relative pertinenze, con facoltà per il comune di apportare variazioni in aumento o in diminuzione a tali aliquote secondo limiti prefissati.

E' riservata allo Stato una quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando l'aliquota dello 0,76 per cento alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, dei fabbricati rurali ad uso strumentale nonché degli altri casi espressamente previsti dalla legge. Tale quota è versata allo Stato dal contribuente contestualmente a quella comunale mediante il modello F24.

QUANDO PAGARE

- **Acconto: entro il 18 giugno 2012**
- **Saldo: entro il 17 dicembre 2012**

Per l'anno 2012 e solo per l'abitazione principale e le relative pertinenze, l'imposta può essere pagata in tre rate di cui le prime due (1^a rata entro il 18 giugno, 2^a rata entro il 17 settembre) pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione prevista e la terza (entro il 17 dicembre) a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio delle eventuali modifiche disposte dal Comune (entro il 30/09/2012) o dallo Stato (entro il 10/12/2012).

Importo minimo: non si procede al versamento quando l'imposta annua (acconto + saldo) è inferiore ad euro **5,00** (cinque).

COME E QUANTO PAGARE

Per l'anno 2012 il pagamento della prima rata dell'imposta municipale è effettuato in misura pari al 50% dell'importo ottenuto applicando le aliquote statali di base e la detrazione prevista, con l'eventuale maggiorazione per i figli. Le aliquote sono:

- **0,40 per cento per abitazione principale e pertinenze**
- **0,76 per cento per altri immobili**

suddividendo la quota per metà al Comune e per metà allo Stato per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale e pertinenze e dai fabbricati rurali strumentali.

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale, l'acconto deve essere versato nella misura del 30% dell'imposta dovuta (non del 50%).

Per i fabbricati rurali iscritti nel catasto terreni, con obbligo di accatastamento entro il 30/11/2012, il versamento deve essere effettuato in unica soluzione entro il 17/12/2012.

La **seconda rata** è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata, utilizzando le aliquote approvate dal Comune di Gallarate.

EVITARE il versamento in unica soluzione a giugno in quanto lo Stato si é riservato di variare le aliquote di propria competenza fino al 10 dicembre 2012.

Per legge, i versamenti possono essere eseguiti, solo ed esclusivamente, utilizzando il modello F24 con i codici sotto indicati: **CODICE CATASTALE COMUNE DI GALLARATE = D869**

TABELLA CODICI TRIBUTI PER IL MOD. F24	Codice Tributo	
	Quota Comune 50%	Quota Stato 50%
Tipologia immobile		
Abitazione principale e pertinenze	3912	-
Fabbricati rurali strumentali	3913	-
Terreni (agricoli ed incolti)	3914	3915
Aree fabbricabili	3916	3917
Altri fabbricati	3918	3919

Nota bene: solo per il versamento a saldo da effettuarsi entro il 17 dicembre 2012 è possibile utilizzare l'apposito bollettino postale.

BASE IMPONIBILE

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:

MOLTIPLICATORI PER I FABBRICATI

- Abitazioni	cat. catastale A (escluso A/10)	$(RC + 5\%) \times 160$
- Pertinenze (box, cantine e depositi, tettoie)	cat. catastale C/2 - C/6 - C/7	$(RC + 5\%) \times 160$
- Uffici	cat. catastale A/10	$(RC + 5\%) \times 80$
- Laboratori arti e mestieri e altri	cat. catastale C/3 - C/4 - C/5	$(RC + 5\%) \times 140$
- Negozi	cat. catastale C/1	$(RC + 5\%) \times 55$
- Immobili a destinazione speciale	cat. catastale D (escluso D/5)	$(RC + 5\%) \times 60$
- Banche	cat. catastale D/5	$(RC + 5\%) \times 80$

MOLTIPLICATORI PER I TERRENI AGRICOLI ED INCOLTI

Per i terreni agricoli ed incolti, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito domenicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutato del 25 per cento, i seguenti moltiplicatori:

- **110** per terreni agricoli ed incolti posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (D.lgs. n.99/2004) purché dai medesimi condotti. Tali terreni sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
 - del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino ad euro 15.500;
 - del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
 - del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000;
- **135** per altri terreni agricoli ed incolti.

AREE FABBRICABILI

Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Tale valore potrà essere desunto, a titolo esemplificativo, da atti recenti di compravendita, perizie di stima, dichiarazioni di successione recenti, etc.

FABBRICATI RURALI

Al pari di ogni altra abitazione, sono assoggettati al pagamento dell'IMU anche i fabbricati rurali ad uso abitativo. Tali fabbricati, pertanto, solo se costituenti la dimora abituale e la residenza anagrafica del coltivatore diretto/imprenditore agricolo professionale e del suo nucleo familiare, potranno beneficiare dell'aliquota ridotta e della detrazione previste per le abitazioni principali, altrimenti sosteranno l'IMU nella misura ordinaria (aliquota base in sede di acconto e versamento a saldo con conguaglio). Gli immobili rurali ancora iscritti al catasto terreni dovranno essere trasferiti al catasto urbano entro il 30 novembre 2012 e la relativa imposta dovrà essere versata in un'unica soluzione entro il 17 dicembre 2012.

ABITAZIONE PRINCIPALE

A differenza dell'ICI l'abitazione principale è assoggettata a IMU.

Per abitazione principale s'intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare **nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente**. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nello stesso comune, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze **si applicano per un solo immobile**.

Per pertinenze dell'abitazione principale s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di **una unità pertinenziale** per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Nel caso di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, **l'assegnazione della casa coniugale** al coniuge s'intende effettuata a titolo di **diritto di abitazione**; pertanto unico soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario a prescindere dall'effettivo possesso dell'immobile; lo stesso principio **si applica al coniuge superstite** nel caso di decesso dell'altro coniuge contitolare (art. 540 cod.civ.).

Per i seguenti immobili l'IMU va calcolata con aliquota ordinaria e senza alcuna detrazione:

- unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti di qualunque grado;
- unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero.

DETRAZIONI

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale** del soggetto passivo e relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di **50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni**, anche se non fiscalmente a carico, purché dimorante e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. La detrazione di **euro 200 per l'abitazione principale (ma non l'aliquota ridotta)** si applica anche alle unità immobiliari appartenenti a **cooperative edilizie a proprietà indivisa**, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi assegnati dagli **Istituti autonomi case popolari**. Per questi fabbricati non si applica la quota riservata allo Stato.

AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Per gli **immobili storici** (D.Lgs. n.42/2004) e gli **immobili inagibili o inabitabili** e di fatto non utilizzati è prevista la riduzione della base imponibile al 50%; l'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, con facoltà del contribuente di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. n. 445/2000. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, il Comune disciplinerà con apposito regolamento le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato intesa **come degrado fisico non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria**.

DICHIARAZIONI IMU

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che verrà approvato con apposito decreto con il quale saranno altresì disciplinati i casi in cui dovrà essere presentata la dichiarazione. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il **30 settembre 2012**.

Restano valide le dichiarazioni presentate ai fini dell'ICI per quanto compatibili. Il Comune si riserva di fornire maggiori delucidazioni dopo la pubblicazione del previsto decreto ministeriale.

ESEMPI DI CALCOLO IMU – Abitazione principale - Acconto di giugno 2012

Esempio 1 - Abitazione principale - N. 2 comproprietari + 1 figlio convivente minore di 26 anni
 Quota possesso 50 % - Categoria catastale A/2 - rendita € 600
 Calcolo base imponibile = € 600 x 1,05 x 160 = €100.800 (valore catastale)
 Calcolo IMU al lordo detrazione = € 100.800 x 4 : 1000 = € 403
 Calcolo detrazione = (€ 200 + € 50) = € 250 (pari a € 125 per ciascun contitolare – in acconto indicare € 62,50 per ciascuno)
 IMU da versare da parte di ogni comproprietario = (€ 403 - € 250) x 50% = € 77 di cui:
 QUOTA COMUNALE: € 77 QUOTA STATALE: € 0
 Acconto 18 giugno 2012 = € 38 (pari al 50% di 77 con arrotondamenti)

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI		IMMOBILI		RISULTATI		IMPOSTE		SALDO (G)	
codice ente/ codice comune	num. di immobili	Acq.	Saldo	codice tributo	ratea mensile	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
D 8 6 9	1	X	1	3912		2012	38,0,0	0,0,0	
1	2		7			6	8		9
			62,50			TOTALE G	38,0,0H	0,0,0+	38,0,0

Note:

- 1 - codice catastale del Comune di Gallarate = D869
- 2 - indicare se il versamento é in ACCONTO ovvero a SALDO
- 3 - inserire il numero degli immobili per i quali é effettuato il versamento
- 4 - codice del tributo (nell'esempio: abitazione principale)
- 5 - NON inserire il numero delle rate, salvo indicazioni diverse
- 6 - indicare 2012
- 7 - indicare la quota di competenza della detrazione applicata e dell'eventuale maggiorazione per i figli
- 8 - inserire l'importo con arrotondamento all'euro per difetto o per eccesso
- 9 - inserire l'importo totale con arrotondamento all'euro per difetto o per eccesso

Esempio 2 - Abitazione principale - N. 2 comproprietari + 2 figli conviventi minori di 26 anni + 2 pertinenze (box, cantina)

Quota possesso 50 % - Categoria catastale A/2 - rendita € 800

- Calcolo base imponibile abitazione = € 800 x 1,05 x 160 = € 134.400 (valore catastale)
- Calcolo base imponibile box = € 60 x 1,05 x 160 = € 10.080 (valore catastale)
- Calcolo base imponibile cantina = € 50 x 1,05 x 160 = € 8.400 (valore catastale)

Calcolo IMU al lordo detrazione = € 152.880 x 4 : 1000 = € 612

Calcolo detrazione = (€ 200 + € 100) = € 300 (pari a € 150 per ciascun contitolare – in acconto indicare € 75 per ciascuno)

IMU da versare da parte di ogni comproprietario = (€ 612 - € 300) x 50% = € 156 di cui:

QUOTA COMUNALE: € 156 QUOTA STATALE: € 0

Acconto 18 giugno 2012 = € 78 (pari al 50% di 156) con UNICO CODICE 3912 PER IL COMUNE

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI											
codice ente/ codice comune	Rov.	Immob. variaz.	Acc.	Solids	numero immobili	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
D 8 6 9			X		3	3912		2012	78,0,0	0,0,0	
									SALDO (G-H)		
detrazione					75,0,0	TOTALE G			78,0,0H	0,0,0+	78,0,0

Note: vedi note esempio 1

Esempio 3 - Abitazione principale + n. 2 box - N. 1 proprietario

Quota possesso = 100 %

- abitazione: categoria catastale = A/7 - rendita catastale = € 800
- box n. 1: categoria catastale = C/6 - rendita catastale = € 40 - PERTINENZA
- box n. 2: categoria catastale = C/6 - rendita catastale = € 30 - NO PERTINENZA

Calcolo base imponibile abitazione = € 800 x 1,05 x 160 = € 134.400

Calcolo base imponibile box n. 1 = € 40 x 1,05 x 160 = € 6.720 (valore catastale)

Calcolo base imponibile box n. 2 = € 30 x 1,05 x 160 = € 5.040 (valore catastale)

Calcolo IMU al lordo detrazione su abitazione e box di pertinenza = (€ 134.400 + 6.720) x 4 : 1000 = € 564

Detrazione = € 200

IMU da versare su abitazione e box di pertinenza = € 564 - € 200 = € 364

Calcolo IMU su box n. 2 non di pertinenza = € 5.040 x 7,6 : 1000 = € 38

IMU totale da versare: € 364 + € 38 = € 402 di cui:

QUOTA COMUNALE: € 364 + € 19 = € 383 QUOTA STATALE: € 19 (50% IMU box n. 2 non di pertinenza).

Acconto 18 giugno 2012 = € 182 (pari al 50% di € 364) + € 10 (50% di € 19 quota Comune) + € 10 (50% di € 19 quota Stato)

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI														
codice ente/ codice comune	Rov.	Immob. variaz.	Acc.	Solids	numero immobili	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati				
D 8 6 9			X		2	3912		2012	182,0,0	0,0,0				
D 8 6 9			X		1	3918		2012	10,0,0	0,0,0				
D 8 6 9			X		1	3919		2012	10,0,0	0,0,0				
detrazione									100,0,0	TOTALE G		202,0,0H	0,0,0+	202,0,0

Note: vedi anche note esempio 1

10 - inserire il numero degli immobili suddivisi per tipologia di versamento

11 - codice del tributo (nell'esempio: 3912 Comune per abitazione principale e pertinenza - 3918 Comune box NON pertinenza - 3919 Stato)

I.C.I. 2011 – RAVVEDIMENTO OPEROSO EX ART. 13 D.LGS.N. 472/97

Nuovi codici tributo da utilizzare con il modello F24 per il ravvedimento I.C.I. 2011, in alternativa al bollettino postale ancora utilizzabile per tale fattispecie: ICI Abitazione principale 3940 – ICI Terreni agricoli 3941 – ICI Aree edificabili 3942 – ICI Altri fabbricati 3943 - ICI Interessi 3906 – ICI Sanzioni 3907. **I codici 3901, 3902, 3903 e 3904 non sono più utilizzabili.**

Per ulteriori informazioni: Servizio Tributi - Tel.0331/754223 – 225 – 304 – 222 – 340

Sito ufficiale: www.comune.gallarate.va.it

per conoscere la rendita degli immobili utilizzare il link presente nell'opzione come di fianco

Imposta Municipale Unica (IMU)

per utilizzare il programma di calcolo utilizzare logo come di fianco



Avvertenze: leggere attentamente la nota informativa, individuare la categoria catastale (es. abitazione principale e pertinenze), indicare la rendita catastale, la quota di possesso ed il numero dei mesi. Indicare il numero degli altri eventuali comproprietari cliccando il tasto i (informazioni) e così per i figli conviventi di età non superiore a 26 anni avendo cura di leggere e specificare anche i dati nella voce "Dettaglio" in quanto è fondamentale ai fini del corretto calcolo. Inserire in ugual modo anche le pertinenze. Il programma fornisce il "Riepilogo" dei conteggi e la possibilità di stampare il modello F24 (3 copie) già compilato con i codici del versamento inserendo i dati anagrafici nell'apposita maschera.

AVVISO IMPORTANTE A seguito dell'entrata in vigore dell'IMU i valori delle Aree Fabbricabili, di seguito riportati, hanno un valore meramente indicativo, volto a fornire ai contribuenti un aiuto nell'adempimento tributario. Non rappresentano quindi alcuna garanzia in ordine all'eventuale accertamento da parte dell'Ente.

Tabella riepilogativa

Ambito (P. d. R)	Zona 1 PGT (€/mq)	Zona 2 PGT (€/mq)
Residenziale Intensivo - RI (If 1 mq/mq)	288	255
Residenziale semintensivo - RS (If 0,67 mq/mq)	193	171
Residenziale estensivo – RE (If 0,33 mq/mq)	127	112
Verde privato vincolato – VP (If 0,17 mq/mq)	104	92
Produttivo - PR (If 1 mq/mq)	142	134
Terziario - TR (If. 1 mq/mq)	290	255
Commerciale - CO (If 0,80 mq/mq)	393	297
Fasce di rispetto cimiteriale	0	0
Ambito (P. d. S)	Zona 1 PGT	Zona 2 PGT
Aree per servizi ed RA	Vedi valori All. A-B e C elab. Sr2	Vedi valori All. A-B e C elab. Sr2
Aree ERP (€/mq)	113,20	113,20
Ambito (D. d. P)	€/mc	
Ambito di trasformazione AT_15: “Area a Nord della SS 336”	66,54	
Ambito di trasformazione I_01: “Area industriale di viale dell’Unione Europea”	107,20	
Ambito di trasformazione I_02: “Area industriale di viale Danimarca”	107,20	
Ambito di trasformazione I_03: “Area a Sud della SS 336”	71,50	

In tutti gli ambiti di completamento previsti dal Piano delle Regole gravati da vincoli ferroviario e stradale, limitanti l’edificabilità, si prevedono i seguenti abbattimenti del valore minimo tabellare:

- qualora catastalmente il lotto sia gravato interamente dal vincolo, sarà effettuato un abbattimento del 50% sul valore dell’intero lotto catastale;
- qualora catastalmente il lotto sia gravato parzialmente dal vincolo, sarà effettuato un abbattimento del 30% sul valore della parte vincolata. La restante porzione non vincolata sconterà l’imposta per intero.

Valori relativi alla Tabella A dell'elaborato Sr2

Superficie Ut					Superficie Ut					Superficie Ut				
ID	(mq)	(mq/mq)	Valore stimato		ID	(mq)	(mq/mq)	Valore stimato		ID	(mq)	(mq/mq)	Valore stimato	
			(€)	€/mq				(€)	€/mq				(€)	€/mq
R1	2.100	0,17	€ 64.763,37	30,84	R31	5.480	0,01	€ 9.941,27	1,81	R61	2.691	0,17	€ 82.989,63	30,84
R2	2.858	0,17	€ 88.139,86	30,84	R32	1.110	0,01	€ 2.013,65	1,81	R62	4.180	0,17	€ 128.909,95	30,84
R3	4.115	0,01	€ 7.465,02	1,81	R33	1.352	0,33	€ 80.937,89	59,87	R63	1.635	0,33	€ 97.939,63	59,87
R4	2.826	0,17	€ 87.152,99	30,84	R34					R64	3.300	0,33	€ 197.555,49	59,87
R5	988	0,17	€ 30.469,62	30,84	R35	4.614	0,01	€ 8.370,25	1,81	R65	583	0,33	€ 34.901,47	59,87
R6	335	0,17	€ 10.331,30	30,84	R36	11.603	0,17	€ 357.833,04	30,84	R66	577	0,33	€ 34.542,28	59,87
R7	592	0,17	€ 18.257,10	30,84	R37	8.436	0,01	€ 15.303,75	1,81	R67	2.624	0,33	€ 157.086,55	59,87
R8	2.150	0,17	€ 66.305,36	30,84	R38	7.480	0,01	€ 13.569,47	1,81	R68	404	0,33	€ 24.185,58	59,87
R9	1.420	0,33	€ 85.008,73	59,87	R39	169	0,17	€ 5.211,91	30,84	R69	6.750	0,33	€ 404.090,78	59,87
R10	339	0,17	€ 10.454,66	30,84	R40	254	0,33	€ 15.205,79	59,87	R70	3.853	1,00	€ 699.879,78	181,41
R11	1.005	0,17	€ 30.993,90	30,84	R41	3.722	0,17	€ 114.785,35	30,84	R71	1.325	0,33	€ 79.381,39	59,87
R12	1.266	0,17	€ 39.043,06	30,84	R42	92	0,17	€ 2.837,25	30,84	R72	613	0,33	€ 36.697,43	59,87
R13	305	0,17	€ 9.406,11	30,84	R43	943	0,17	€ 29.081,84	30,84	R73	2.642	0,33	€ 158.164,12	59,87
R14	583	0,17	€ 17.979,55	30,84	R44	787	0,17	€ 24.270,84	30,84	R74	2.059	0,10	€ 37.352,32	18,14
R15	1.752	0,17	€ 54.031,15	30,84	R45	22.663	0,17	€ 698.920,12	30,84	R75	9.504	0,17	€ 293.100,51	30,84
R16	10.756	0,17	€ 331.711,81	30,84	R46	23.245	0,17	€ 716.868,83	30,84	R76	2.291	0,17	€ 70.653,75	30,84
R17	988	0,17	€ 30.469,62	30,84	R47	2.856	0,17	€ 88.078,13	30,84	R77	850	0,33	€ 50.885,51	59,87
R18	1.284	0,17	€ 39.598,17	30,84	R48	1.891	0,17	€ 58.317,87	30,84	R78	735	0,17	€ 22.667,18	30,84
R19	741	0,17	€ 22.852,22	30,84	R49	4.742	0,17	€ 146.241,85	30,84	R79	195	0,17	€ 6.044,58	30,84
R20	13.817	0,01	€ 25.065,42	1,81	R50	1.569	0,01	€ 2.846,32	1,81	R80				
R21	8.474	0,01	€ 15.372,68	1,81	R51	7.331	0,17	€ 226.085,84	30,84	R81				
R22	9.571	0,10	€ 173.627,51	18,14	R52	2.642	0,17	€ 81.478,49	30,84	R82	2.685	0,17	€ 82.804,59	30,84
R23	7.456	0,10	€ 135.259,30	18,14	R53	1.374	0,33	€ 82.254,92	59,87	R83	21.845	0,17	€ 673.724,09	30,84
R24	25.216	0,10	€ 457.443,46	18,14	R54	1.331	0,17	€ 41.047,64	30,84	R84	2.541	0,17	€ 78.363,68	30,84
R25	2.314	0,17	€ 71.363,07	30,84	R55	9.501	0,17	€ 293.007,99	30,84	R85	1.650	0,17	€ 50.885,51	30,84
R26	1.355	0,33	€ 81.117,48	59,87	R56	761	0,33	€ 45.557,49	59,87	R86	25.974	0,17	€ 801.030,37	30,84
R27	5.736	0,01	€ 10.405,68	1,81	R57	4.649	0,17	€ 143.373,77	30,84	R87	13.702	0,01	€ 24.856,80	1,81
R28	1.120	0,17	€ 34.540,46	30,84	R58	1.428	0,17	€ 44.039,09	30,84	R88	1.803	0,17	€ 55.758,18	30,84
R29	3.935	0,01	€ 7.138,48	1,81	R59	5.552	0,17	€ 171.222,01	30,84	R89	3.051	0,33	€ 182.649,03	59,87
R30	680	0,01	€ 1.233,59	1,81	R60	1.959	0,17	€ 60.414,97	30,84					

Valori relativi alla Tabella B dell'elaborato Sr2

ID	Superficie (mq)	Ut (mq/mq)	Valore stimato (€)	€/mq	ID	Superficie (mq)	Ut (mq/mq)	Valore stimato (€)	€/mq	ID	Superficie (mq)	Ut (mq/mq)	Valore stimato (€)	€/mq
N1	2.343	0,17	€ 72.257,42	30,84	N16	2.344	0,17	€ 72.288,26	30,84	N31				
N2	493	0,01	€ 894,35	1,81	N17	23.428	0,17	€ 722.512,49	30,84	N32	3.258	0,01	€ 5.910,34	1,81
N3	6.940	0,33	€ 415.465,18	59,87	N18	8.537	0,17	€ 263.278,52	30,84	N33	4.569	0,17	€ 140.906,59	30,84
N4	2.491	0,17	€ 76.821,69	30,84	N19	9.861	0,19	€ 339.887,96	34,47	N34	1.425	0,17	€ 43.946,57	30,84
N5	4.305	0,01	€ 7.809,70	1,81	N20	11.234	0,01	€ 20.379,60	1,81	N35	3.081	1,00	€ 558.924,21	181,41
N6	3.569	0,33	€ 213.659,26	59,87	N21	16.930	0,17	€ 522.116,12	30,84	N36	11.050	0,33	€ 661.511,57	59,87
N7	32.806	0,01	€ 59.513,36	1,81	N22	964	1,00	€ 174.879,24	181,41					
N8	13.789	0,01	€ 25.014,62	1,81	N23	6.274	0,17	€ 193.488,28	30,84					
N9	5.410	0,01	€ 9.814,28	1,81	N24	1.944	0,01	€ 3.526,61	1,81					
N10	12.762	0,01	€ 23.151,54	1,81	N25	19.575	0,01	€ 35.511,01	1,81					
N11	2.888	0,17	€ 89.065,05	30,84	N26	3.585	0,01	€ 6.503,55	1,81					
N12	22.720	0,17	€ 700.677,98	30,84	N27	4.997	0,01	€ 9.065,06	1,81					
N13					N28	4.668	0,01	€ 8.468,22	1,81					
N14	12.331	0,17	€ 380.284,34	30,84	N29	3.795	0,17	€ 117.036,66	30,84					
N15	12.366	0,17	€ 381.363,73	30,84	N30	3.676	0,17	€ 113.366,74	30,84					

Valori relativi alla Tabella C dell'elaborato Sr2

ID	Superficie (mq)	Ut (mq/mq)	Valore stimato (€)	€/mq
RA1	946.416	0,19	€ 32.620.972,05	34,47
RA2	10.827	0,66	€ 1.296.323,21	119,73
RA3	9.566	0,66	€ 1.145.342,92	119,73
RA4	77.978	0,19	€ 2.687.737,91	34,47
RA5	102.694	0,19	€ 3.539.646,52	34,47
RA6	50.680	0,19	€ 1.746.833,17	34,47
RA7	84.811	0,19	€ 2.923.257,07	34,47
RA8	41.245	0,19	€ 1.421.628,54	34,47
RA9	41.207	0,19	€ 1.420.318,76	34,47

NOTE

L'imposta è dovuta sulla base del valore venale in comune commercio.
Si richiama l'attenzione sull'art.6 del regolamento IMU.

ZONA 1 PGT zona centrale (Gallarate centro e Ronchi)

ZONA 2 PGT restante territorio.